

TI_GERICHTE 14.2018.36 vom 12. Juli 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-07-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2018.36

FR: TI_GERICHTE 14.2018.36 du 12 juillet 2018

IT: TI_GERICHTE 14.2018.36 del 12 luglio 2018

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Fattura relativa alle tasse di soggiorno e di promozione turistica intestata a un'entità diversa dall'escusso

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha rigettato l'opposizione in via provvisoria (e non definitiva come richiesto dall'istante) senza particolare motivazione, limitandosi a riferirsi genericamente ai "mezzi di prova prodotti", alle osservazioni dell'escusso e alla replica dell'escutente, senza però determinarsi in merito.

E. 4

Nel reclamo RE 1 sostiene di aver sottoscritto un contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore alberghiero e della ristorazione (CCNL) con la PI 1 in qualità di gerente dell'Albergo _____ ad _____. Pur non negando di aver provveduto a incassare – unitamente ad altri collaboratori – le tasse di soggiorno corrisposte dai clienti, egli ritiene che nella sua veste di semplice impiegato non spettava a lui riversare le stesse all'istante, bensì ad PINT1 1 quale rappresentante della suddetta società. A quest'ultimo il reclamante attribuisce infatti il ruolo di "datore d'alloggio" responsabile del riversamento della tassa di soggiorno all'escutente in virtù dell'art. 21 cpv. 3 della legge cantonale sul turismo (LTur). Contesta inoltre di aver mai preso visione delle fatture scoperte trasmesse all'indirizzo dell'albergo né di essere mai stato autorizzato a effettuare pagamenti, dal momento che simili operazioni avvenivano tramite la responsabile della contabilità o dallo stesso PINT1 1.

E. 5

Nelle sue osservazioni al reclamo, in sintesi l'CO 1 sottolinea il ruolo di gestore rivestito dall'escusso al momento dell'emissione della fattura in oggetto, motivo per cui – quale "datore di alloggio" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento della Legge sul Turismo (RLTur) – spettava a lui il compito d'incassare e riversare la tassa di soggiorno all'istante. Per quanto concerne le spese di richiamo, l'escutente osserva che già in calce alla fattura stessa vi era l'avvertenza che, in caso di terzo sollecito, sarebbero stati addebitati fr. 30.–, ciò che è poi avvenuto con l'ultimo richiamo trasmesso all'escusso il 25 febbraio 2016 senza alcuna contestazione da parte sua.

E. 6

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione e se vi è identità tra l'escutente

indicato sul precetto esecutivo (come nell'istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l'escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Il giudice è anche tenuto a decidere d'ufficio quale tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) concedere, a prescindere dalla domanda, specifica o indeterminata, formulata dall'istante, e ciò anche in sede di reclamo (sentenza della CEF 14.2016.18 del 25 maggio 2016, consid.

E. 6.1

Nella fattispecie, occorre anzitutto notare che il debitore indicato sul precetto esecutivo (doc. 12), RE 1, non corrisponde al debitore menzionato sulla fattura prodotta dall'istante come titolo di rigetto (doc. 3), ovvero l' "Albergo _____". In mancanza d'identità tra debitore ed escusso l'opposizione non sarebbe dovuta essere rigettata.

E. 6.2

Certo, l'Albergo _____ di _____ non pare avere personalità giuridica propria (perlomeno non è iscritto a registro di commercio). Dalla fattura appena citata non si evince però quale sarebbe la persona responsabile del pagamento per conto dell'Albergo. Non si disconosce che secondo l'istante il "datore di alloggio" ai sensi dell'art. 9 RLTur (RL 941.110) sarebbe il gestore, ovvero nel caso in esame RE 1, giacché per "datori d'alloggio" s'intendono i "gestori professionali di alloggi quali alberghi, campeggi, villaggi di vacanza, ostelli e simili [...]", i quali, ai sensi dell'art. 12 RLTur, sono tenuti segnatamente a "incassare la tassa di soggiorno presso l'ospite e a riversarne l'importo alle CO1" secondo le modalità definite da quest'ultime; ora proprio RE 1 risulta essere stato a quel tempo gerente dell'Albergo _____ secondo l' "autorizzazione alla gerenza per esercizio con alloggio" rilasciata l'11 giugno 2015 dal Servizio cantonale autorizzazioni, commercio e giochi (doc. 1 accluso all'istanza). Tali deduzioni, tuttavia, non risultano direttamente dalla decisione/fattura del 2015 e il giudice del rigetto dell'opposizione – come l'autorità giudiziaria superiore – non è competente per interpretare la decisione invocata quale titolo di rigetto definitivo sulla base di altri documenti cui essa non rinvia. Non può infatti completare una decisione lacunosa o imprecisa (DTF 143 III 569 consid. 4.3.2; 134 III 659 consid. 5.3.2), poiché incombe al giudice che l'ha emessa interpretarla (DTF 138 III 585 consid. 6.1.1; Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), *La mainlevée de l'opposition* (2017), n. 12 ad art. 80 LEF), nella misura in cui si era effettivamente pronunciato sulla questione litigiosa (DTF 143 III 570 consid. 4.3.2).

E. 6.3

D'altronde, il giudice del rigetto non può tenere conto delle spiegazioni fornite dall'autorità istante nella procedura di rigetto. La decisione incompleta o imprecisa può essere sanata solo con una nuova decisione formale (che interpreta o sostituisce quella precedente carente). L'escusso deve infatti avere la possibilità di contestare le precisazioni o i completamenti apportati dall'autorità istante con un ricorso all'autorità competente nel merito. Nel caso specifico, i diritti di difesa dell'escusso costituiscono del resto proprio un motivo supplementare per cui l'istanza avrebbe dovuto essere respinta, siccome non è dato di sapere a chi è stata notificata la fattura/decisione intestata all'Albergo _____, al suo gerente, a un altro dipendente della PI 1 (segnatamente il responsabile della contabilità) oppure ad PINT1 1, socio gerente della società con firma individuale fino al 2 dicembre 2015. Non è quindi dimostrato che RE 1, che lo nega, abbia effettivamente avuto la facoltà d'impugnare la decisione in questione.

E. 6.4

Ciò posto, il reclamo va accolto e la decisione impugnata riformata nel senso della reiezione dell'istanza, fermo restando che l'CO 1 conserva la facoltà di emettere una nuova decisione sulla tassa di soggiorno e promovimento turistico 2015 posta in esecuzione, debitamente motivata in funzione delle censure sollevate in questa sede, e di notificarla al debitore chiaramente identificato, in modo tale da poi poter procedere in via esecutiva senza ulteriori intoppi.

E. 7

A scanso di possibili equivoci futuri, occorre ricordare che con l'entrata in vigore della legge sul turismo del 2014 è stata fatta chiarezza sul fatto che le decisioni di tassazione passate in giudicato sono titoli di rigetto definitivo dell'opposizione (art. 37 LTur), mentre la disposizione precedente – secondo cui tali decisioni costituivano riconoscimenti di debito giusta l'art. 82 LEF (art. 38 vLTur del 30 novembre 1998) – risultava in palese contrasto con il diritto federale, che consente al creditore in possesso di un titolo esecutivo di ottenere il rigetto definitivo e non provvisorio (sentenza della CEF 14.2015.215 del 7 marzo 2016, consid. 5.2/a). Il primo giudice è pertanto incorso in un (altro) errore nel rigettare in via provvisoria – anziché definitiva come correttamente preteso dall'istante – l'opposizione interposta da RE 1. D'altronde, la decisione (in concreto il doc. 3) contenente l'avvertenza al destinatario che una spesa di richiamo di fr. 30.– gli verrà addebitata nel caso in cui si rendesse necessario un terzo sollecito non costituisce una decisione per spese di richiamo per definizione non ancora sorte, mentre un semplice richiamo (come il doc. 4) non è parificabile a una decisione in assenza di una designazione come tale o perlomeno della menzione dei rimedi giuridici (sentenza della CEF 14.2015.153 del 17 dicembre 2015 consid. 5.1, massimata in RtiD 2016 II 649 n. 36c). È del resto dubbio che una simile spesa sia sorretta da una base legale sufficiente, la Legge sul turismo (LTur) e il relativo Regolamento (RLTur) risultando silenti al riguardo. Infine, sulle spese esecutive decide l'Ufficio d'esecuzione – non il giudice del rigetto – con competenza esclusiva (art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).

E. 8

In entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, non avendo RE 1 formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), né in prima sede né in seconda.

E. 9

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'915.– (fr. 1'885.– + fr. 30.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati: 1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 178.–, già anticipata dalla parte istante, è posta a suo carico. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico dell'CO 1. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente
La vicecancelliera

Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

(art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.